

l'officina dei numeri

lavoro in ...breve

circolare informativa 10/2012
Studio Associato Picchio e Gorretta
Corso Felice Cavallotti 62 – 15121 – Alessandria
tel. 0131262842, fax 0131262581
e-mail: info@picgor.it
sito web: www.picgor.it

ERRATA CORRIGE: CON RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE 9/2012, L'IMPORTO MASSIMO MENSILE DELLA INDENNITÀ ASpl, CORRETTO È DI EURO 1.119,32

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER TRASFORMAZIONI O STABILIZZAZIONI DEL LAVORO "PRECARIO" E PER NUOVE ASSUNZIONI A TERMINE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto 5.10.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17.10.2012, in forza dell'art. 24, comma 27 del DL 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 214/2011, ha istituito il Fondo per il finanziamento di intervento a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.

Per giovani (di sesso maschile, visto che le "donne" sono ammesse al beneficio quale che sia l'età anagrafica) si intendono, in base a quanto precisato dall'INPS nella circolare 122/2012: "gli uomini che non hanno ancora compiuto i 30 anni di età alla data della trasformazione o assunzione...".

In particolare, sono state previste le seguenti misure di incentivazione (che saranno erogate dall'INPS):

- a) incentivi alla **trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato di giovani e donne** ovvero alla **stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori occupati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto o di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.**

L'incentivo previsto è pari ad Euro **12.000,00** per le trasformazioni o stabilizzazioni effettuate dal **17.10.2012 al 31.3.2013.**

L'incentivo è riconosciuto a favore dei datori di lavoro che stipulino un **contratto a tempo indeterminato, anche parziale**, a condizione che l'orario di lavoro ridotto non sia inferiore alla metà dell'orario di lavoro normale di cui all'art. 3 del D.Lgs. 66/2003 (ossia: 40 ore settimanali, anche per quei contratti collettivi per i quali l'orario normale contrattuale sia inferiore a 40 ore). La trasformazione o stabilizzazione deve riguardare contratti in essere o "cessati da non più di sei mesi". Quest'ultimo inciso, con riferimento alla "trasformazione" di contratti a tempo determinato, non è molto chiaro, in quanto non si può, dal punto di vista logico e letterale, "trasformare" un contratto di lavoro a termine già cessato. La circolare INPS 122/2012 cit. si limita a riprendere la formulazione del decreto, per cui si ritiene che la "trasformazione" di un contratto a termine scaduto da non più di sei mesi sia da intendere come "nuova assunzione a tempo indeterminato".

L'incentivo spetta per un massimo di dieci contratti per ogni datore di lavoro: si deve intendere che il limite massimo riguarda l'insieme delle trasformazioni o stabilizzazioni.

- b) Incentivi alle **assunzioni a tempo determinato e pieno con incremento della base occupazionale**. L'agevolazione è riconosciuta a condizione che il datore di lavoro stipuli nel periodo dal 17.0.2012 al 31.3.2012 fino ad un massimo di dieci contratti di lavoro a tempo determinato, che determinino un incremento della base occupazionale. La misura dell'incentivo varia in funzione della durata del contratto a termine:

- durata non inferiore a 12 mesi: incentivo di Euro **3.000,00**;

- durata non inferiore a 18 mesi: incentivo di Euro **4.000,00**;

- durata non inferiore a 24 mesi: incentivo di Euro **6.000,00**.

Ovviamente, l'assunzione a tempo pieno deve fare riferimento all'orario contrattuale di lavoro (tanto è vero che nella norma viene omesso ogni riferimento al D.Lgs. 66/2003), per cui può riguardare anche settori nei quali il CCNL prevede un orario normale contrattuale inferiore alle 40 ore (ad es. sanità privata, igiene urbana, trasporti e logistica).

Entrambi gli incentivi spettano **entro il limite di capienza delle risorse stanziato** pari per il 2012 a 196.108.953,00 Euro e per il 2013 a 36.000.000 Euro.

L'ordine di presentazione delle domande determina la spettanza dell'incentivo. La domanda va presentata dall'intermediario esclusivamente per via telematica.

Gli incentivi sono erogati direttamente dall'INPS in un'unica soluzione trascorsi sei mesi dalla stabilizzazione o trasformazione del rapporto, ovvero dalla assunzione a termine.

L'incentivo non spetta se:

- l'assunzione o la trasformazione sono effettuate in **violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore** licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 4, comma 12, lett. b, legge 92/2012)

- **se presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale**, salvi i casi in cui l'assunzione o la trasformazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi (art. 4, comma 12, lett. c, legge 92/2012).

La fruizione degli incentivi è altresì subordinata alla **regolarità contributiva**, al **rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro** e all'**osservanza dei contratti collettivi**, secondo quanto prevede l'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Gli incentivi sono cumulabili con eventuali altri incentivi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento CE 1998 del 2006 in materia di aiuti di stato d'importanza minore (cd. "de minimis").